

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

art. 1 – Finalità

Il presente regolamento viene redatto in esecuzione dell'art. 5 della convenzione per la gestione associata dei servizi di polizia locale, sottoscritta fra i comuni di Pinasca (capoconvenzione), Massello, Pomaretto, San Germano Chisone e Villar Perosa.

Esso disciplina l'esercizio dei compiti istituzionali (quali viabilità, vigilanza stradale e ambientale, applicazioni di leggi e regolamenti, servizi in occasione di funerali e controllo del territorio) da parte dei dipendenti dei predetti comuni, assegnati al servizio associato.

art. 2 - Responsabile e modalità di svolgimento del servizio.

Le funzioni di responsabile del servizio di polizia locale associato sono svolte dal responsabile della polizia municipale di Pinasca.

Egli, settimanalmente, concorda con gli agenti assegnati la frequenza, le modalità e l'orario di svolgimento del servizio ordinario, tenendo conto della loro disponibilità in relazione agli impegni richiesti dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Evade le richieste di cui ai successivi artt. 4,5,6,7 organizzando i relativi servizi.

Invia mensilmente ai sindaci una relazione sull'attività svolta dagli agenti che operano in convenzione.

In ogni tempo i sindaci, anche singolarmente, possono richiedere al responsabile notizie e informazioni sul servizio.

I servizi ordinari di vigilanza sono effettuati da due o più agenti con l'auto della polizia municipale, durante il normale orario di lavoro dei medesimi, di norma su tutto il territorio dei comuni convenzionati.

Gli agenti dipendono esclusivamente dai sindaci dei comuni associati.

art. 3 - Rapporto di servizio

Al termine di ogni servizio di vigilanza viene compilato un rapporto contenente i nominativi degli operatori, i Km. percorsi dall'auto usata per il servizio, il tempo di presenza sul territorio di ogni comune, le sanzioni irrogate, i controlli effettuati e un breve resoconto del servizio.

art. 4 - Servizi straordinari

Le richieste di servizi straordinari da parte di singoli comuni, compresa la notificazione di atti urgenti, in caso di assenza di proprio personale o per

supportare il medesimo, sono evase in base alla disponibilità del restante personale della convenzione .

Gli operatori del servizio associato possono soddisfare richieste urgenti solo qualora siano liberi da impegni presso l'ente di appartenenza, non essendo possibile con l'organico attuale garantire un servizio di pronto intervento. Qualora prestino la propria opera al di fuori dell'orario di lavoro, gli agenti sono remunerati dal comune richiedente con i compensi stabiliti al successivo art. 8.

art. 5 - Auto e strumenti

Le auto di servizio, gli strumenti, le attrezzature e i supporti informatici messi a disposizione del servizio associato di polizia locale possono essere utilizzati, anche singolarmente dagli uffici di P.M. convenzionati, previa verifica della disponibilità dei medesimi.

art. 6 - Manifestazioni

In caso di manifestazioni varie è facoltà della polizia municipale interessata richiedere l'intervento di altri agenti, la cui attività è remunerata con i compensi stabiliti al successivo art. 8.

art. 7 - Servizi straordinari di vigilanza

Su richiesta della conferenza dei sindaci, ma sempre secondo la disponibilità del personale, possono essere eseguiti servizi di vigilanza al di fuori del normale orario di lavoro.

Non sono consentiti servizi di vigilanza oltre le ore 22,00, per motivi di sicurezza degli stessi operatori.

Art. 8 - Liquidazione competenze

Al termine di ogni esercizio finanziario il comune capoconvenzione, sulla scorta dei prospetti mensili dei servizi, elabora una tabella di compensazione dei servizi effettuati in modo da individuare debiti e crediti a carico di ogni ente.

I servizi ordinari vengono valutati secondo il costo orario di un agente inquadrato in cat. C5.

L'uso delle auto di servizio viene valutato secondo le tabelle A.C.I. in vigore.

Al fine di garantire la parità di trattamento fra il personale che opera in convenzione, i servizi straordinari previsti all'art. 7 del presente regolamento non danno diritto a riposo compensativo ma sono remunerati con l'importo orario equivalente al doppio del compenso straordinario festivo di un agente inquadrato in categoria C5.

Ciascun ente provvede a liquidare direttamente al proprio dipendente i compensi per i servizi straordinari di vigilanza, fatta salva la compensazione a consuntivo tra enti di cui al primo comma.

Art. 9 - Servizi di polizia commerciale e amministrativa

Il comune di Pinasca mette a disposizione della convenzione le proprie risorse al fine di collaborare con gli altri enti per la soluzione di problematiche nel settore della polizia commerciale ed amministrativa e per il rilascio di autorizzazioni commerciali e di pubblica sicurezza.

Il servizio messo in atto dal comune di Pinasca è gratuito e non dà luogo a compensazione, tranne nel caso in cui vengano affrontate problematiche particolarmente complesse che comportino spese a carico del comune medesimo per acquisto di beni o servizi. In tal caso si concordano, di volta in volta, eventuali compensazioni.